

originale



COMUNE DI CONCAMARISE

Provincia di Verona

deliberazione n. 6 del 31-03-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	Approvazione delle aliquote I.M.U. 2022
-----------------	--

Il giorno trentuno marzo duemilaventidue alle ore 20:00 presso la Sala civica della ex Chiesa Antica di Concamarise in Via Piazza, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria, in seduta Pubblica, di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presenza		Presenza
ZULIANI Cristiano	Presente (*)	CORTIANA Giuliana Clementina (*)	Presente
ZAUPA Antonio	Presente	ARCOZZI Antonello	Presente
FERRO Carolina	Presente (*)	MARANGONI Lorenzo	Assente
BONADIMAN Marco	Presente (*)	MILANI Natascia	Assente
MENEGOTTO Alessia	Presente	POZZANI Claudio	Assente
TAMBALO Noemi	Presente		

() in collegamento a distanza in modalità videoconferenza, con presenza accertata in audio ed a video.*

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. DE PASCALI Alessandro.

Il Sig. ZAUPA Antonio, assunta la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere sull'OGGETTO SOPRAINDICATO.

OGGETTO: Approvazione aliquote I.M.U. anno 2022

Il Presidente f.f. cede la parola al Resp. Mantovani, il quale illustra brevemente il provvedimento che conferma le aliquote dell'anno scorso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Consiglieri presenti n. 8

Voti favorevoli: n. 8

Contrari: n. //

Astenuti: n. //

voti espressi per appello nominale dai consiglieri presenti in sala e in videoconferenza,

DELIBERA

1. DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione in oggetto, che fa parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

Successivamente, il Consiglio Comunale, ravvisata l'urgenza di procedere con l'approvazione del bilancio nella seduta odierna, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, con votazione espressa per appello nominale dai consiglieri presenti in sala e in videoconferenza, che dà il seguente risultato:

- presenti n. 8;
- favorevoli n. 8;
- contrari n. //;
- astenuti n. //.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 27/12/2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 27/12/2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 21/12/2020 sono state approvate per l'anno 2021 le seguenti aliquote IMU:

- a. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille con detrazione d'imposta di € 200,00;
- b. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- c. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2 per mille;
- d. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,6 per mille;
- e. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,6 per mille;
- f. terreni agricoli: aliquota pari al 7,6 per mille;
- g. aree fabbricabili: aliquota pari al 9,6 per mille.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.
- Che Ministro dell'economia e delle finanze alla data odierna non ha ancora emanato il decreto di cui al citato comma 756.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 [*fino a 6*] per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 [*fino a 1*] per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2 [*fino a 2,5*] per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,6 [*fino a 10,6*] per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,6 [*fino a 10,6 oltre alla misura della "maggiorazione ex-Tasi" eventualmente già applicata*] per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 7,6 [*fino a 10,6*] per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,6 [*fino a 10,6*] per mille.

Visto l'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la sussistenza di giusti motivi d'urgenza, stante la necessità di provvedere agli adempimenti conseguenti all'approvazione del citato regolamento;

D E L I B E R A

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2022:
 - h. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille con detrazione d'imposta di € 200,00;
 - i. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
 - j. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2 per mille;
 - k. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,6 per mille;
 - l. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,6 per mille;
 - m. terreni agricoli: aliquota pari al 7,6 per mille;
 - n. aree fabbricabili: aliquota pari al 9,6 per mille.
- 3) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022.

4) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

PARERI PREVENTIVI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. AVENTE PER OGGETTO

Approvazione delle aliquote I.M.U. 2022

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA: Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del servizio esprime parere tecnico Favorevole, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e interrogazioni.

Concamarise, li 30-03-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mantovani Maurizio

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE: Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria esprime parere contabile Favorevole, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e interrogazioni.

Concamarise, li 30-03-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mantovani Maurizio

OGGETTO: Approvazione delle aliquote I.M.U. 2022

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ZAUPA Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. DE PASCALI Alessandro

N° 209 Reg. Pubbl. del 29-04-2022

Copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi da oggi.

Concamarise, li 29-04-2022

IL RESP. SETTORE AMM.VO
Mantovani Maurizio

La presente deliberazione **È DIVENUTA ESECUTIVA IL** _____ dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n . 267/2000.

Concamarise, li _____

IL RESP. SETTORE AMM.VO
Mantovani Maurizio